

Proponente: 12.A
Proposta: 2021/305

del 28/04/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 811

del 18/05/2021

LEGALE

Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI AD AVVOCATO DEL
SERVIZIO LEGALE E AD AVVOCATI EX DIPENDENTI

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con nota del 4/12/2021, acquisita al n. 202599 di P.G., l'avv. Annalisa Corradini ha chiesto il pagamento dei compensi professionali riferiti al giudizio n.806/15 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia, concluso con sentenza n.754/2020 (ALL.1-2);
- che con nota pervenuta in data 6/4/2021 ed acquisita al n. 83467 di P.G. il dirigente dell'Avvocatura Comunale in quiescenza ha chiesto il pagamento dei compensi professionali riferiti al medesimo giudizio di cui sopra nonché di quelli riferiti al giudizio n.6287/16 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia, concluso con sentenza n.573/2020 (ALL.3);
- che il collocamento a riposo o il trasferimento di personale comporta necessariamente che sulle varie fasi di trattazione delle cause si alternino diversi avvocati al fine di garantire il compimento dell'attività di difesa dell'Ente e pertanto occorre ripartire il compenso professionale normativamente previsto, in proporzione allo svolgimento delle relative prestazioni professionali, tra chi ha iniziato e chi ha concluso la trattazione della singola causa (in questo senso del. Corte dei conti Sez. contr. Campania, 12 maggio 2021, n. 131);

Considerato:

A) Quanto al giudizio n.806/15 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia (L.C.C. Costruzioni S.r.l. c/ Comune di Reggio Emilia):

- con deliberazione n.86 I.D. del 5/5/2015 la Giunta Comunale conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Santo Gnoni, allora dirigente del Servizio Legale comunale;
- con provvedimento n.1465 RUAD del 24/9/2019 il Sostituto Coordinatore dell'Avvocatura Comunale, preso atto del congedo dell'avv. Santo Gnoni in attesa dell'imminente collocamento in pensione, assegnava all'avv. Annalisa Corradini la gestione della causa (all'epoca ancora pendente e in attesa di deposito delle consulenze tecniche);
- con atto del 11/10/2019 l'avv. Corradini si costituiva in giudizio quale nuovo difensore del Comune, con mandato congiunto e disgiunto dall'avv. Gnoni;
- l'esito del giudizio può essere considerato parzialmente favorevole all'Amministrazione in quanto a fronte di una richiesta di parte attrice di complessivi € 3.555.470,83 (di cui € 1.666.519,84 per i lavori realizzati e la differenza a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto di appalto), la sentenza n.754/2020 ha riconosciuto a L.C.C. Costruzioni S.r.l. unicamente un credito di € 1.674.764,42 a titolo di compenso per i lavori eseguiti, rigettando ogni altra domanda e riconoscendo altresì al Comune un credito di € 64.289,40 a titolo di risarcimento danni (a fronte della richiesta di un riconoscimento di risarcimento danni di € 2.600.000,00);

- avendo la sentenza disposto la compensazione delle spese, ai legali incaricati spetta il pagamento dei compensi professionali ai sensi dell'art.8 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale;
- in considerazione dell'esito del giudizio si ritiene corretto liquidare i compensi dovuti ai legali prendendo come riferimento le questioni decise con esito parzialmente positivo per l'ente (nello specifico, la valorizzazione economica del risarcimento danni svolto dalla controparte non supera i 2 milioni di euro) e quindi non lo scaglione di valore nel quale ricade la intera somma richiesta dalla società attrice (da € 2.000.000,01 a € 4.000.000,00, comprendente anche il corrispettivo dei lavori realizzati e non oggetto di pronuncia), ma quello nel quale ricade la somma oggetto di richiesta di risarcimento danni e che l'attività difensiva dei legali ha consentito al Comune di risparmiare (da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00), operando pertanto un ricalcolo rispetto alle somme richieste dagli avvocati Gnoni e Corradini;
- l'attività processuale - così come descritta dall'art. 4, comma 5, del D.M. 10/3/2014 n.55 - risulta essere stata svolta come segue:
 - fase di studio: interamente dall'avv. Gnoni
 - fase introduttiva: interamente dall'avv. Gnoni
 - fase istruttoria: in parte dall'avv. Gnoni e in parte dall'avv. Corradini
 - fase decisionale: interamente dall'avv. Corradini
- le attività svolte dai legali in riferimento alla fase istruttoria risultano le seguenti:
 - avv. Gnoni: redazione delle tre memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; esame delle tre memorie di controparte, designazione del consulente tecnico di parte (in totale: n.7 attività);
 - avv. Corradini: esame della relazione del CTU e delle relazioni dei due CTP (in totale: n.3 attività);
- risulta pertanto equa una ripartizione del compenso per la fase istruttoria nella misura del 70% all'avv. Gnoni e del 30% all'avv. Corradini;
- tenuto conto dello scaglione di valore da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00 (per le motivazioni più sopra esplicitate) e dei valori medi dei parametri forensi decurtati del 50% (così come previsto dall'art.8 comma 2 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale), i compensi da corrispondere risultano i seguenti:
 - all'avv. **Santo Gnoni**: € 2.852,00 per la fase di studio, € 1.882,00 per la fase introduttiva e € 5.864,95 (pari al 70% del totale) per la fase istruttoria, per un importo complessivo di **€ 10.598,95**;
 - all'avv. **Annalisa Corradini**: € 2.513,55 (pari al 30% del totale) per la fase istruttoria e € 4.960,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di **€ 7.473,55**;

B) Quanto al giudizio n.6287/16 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia (Comune di Reggio Emilia c/ Banca Farmafactoring S.p.A.):

- con deliberazione n.174 I.D. del 22/9/2016 la Giunta Comunale conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Santo Gnoni, allora dirigente del Servizio Legale comunale;

- con provvedimento n.1465 RUAD del 24/9/2019 il Sostituto Coordinatore dell'Avvocatura Comunale, preso atto del congedo dell'avv. Santo Gnoni in attesa dell'imminente collocamento in pensione, assegnava all'avv. Cristina Bongiorno la gestione della causa (all'epoca ancora pendente e in attesa di udienza per giuramento del CTU);
- con atto del 8/10/2019 l'avv. Bongiorno si costituiva in giudizio quale nuovo difensore del Comune, con mandato congiunto e disgiunto dall'avv. Gnoni;
- la sentenza n.573/2020 accoglieva le richieste del Comune e condannava la controparte alla rifusione delle spese di lite in misura di *"€ 16.000 per compensi, € 406,5 per rimborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie"*;
- le spese di lite – per un importo complessivo di € 23.185,70, comprensivo di compensi, spese forfettarie e oneri previdenziali a carico del Comune (in luogo di CPA e IVA) – venivano corrisposte da Banca Farmafactoring S.p.A. in data 16/10/2020 ed introitate a bilancio;
- ai sensi dell'art.8, comma 1A, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale *"nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, i compensi sono devoluti in ragione della minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale"*;
- tenuto conto del valore della causa, i valori minimi dei parametri forensi risultano i seguenti: € 1.215,00 per la fase di studio, € 775,00 per la fase introduttiva, € 1.620,00 per la fase istruttoria ed € 2.025,00 per la fase decisionale, per un totale di € 5.635,00; tale importo risulta inferiore al compenso di € 16.000,00 liquidato in sentenza ed è pertanto quanto dovrà essere corrisposto ai legali ai sensi del Regolamento dell'Avvocatura Comunale;
- l'attività processuale - così come descritta dall'art. 4, comma 5, del D.M. 10/3/2014 n.55 - risulta essere stata svolta come segue:
 - fase di studio: interamente dall'avv. Gnoni
 - fase introduttiva: interamente dall'avv. Gnoni
 - fase istruttoria: in parte dall'avv. Gnoni e in parte dall'avv. Bongiorno
 - fase decisionale: interamente dall'avv. Bongiorno
- le attività svolte dai legali in riferimento alla fase istruttoria risultano le seguenti:
 - avv. Gnoni: redazione delle tre memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; esame delle tre memorie di controparte (in totale: n.6 attività);
 - avv. Bongiorno: nomina del CTP, esame della relazione del CTU e delle relazioni dei due CTP (in totale: n.4 attività);
- risulta pertanto equa una ripartizione del compenso per la fase istruttoria nella misura del 60% all'avv. Gnoni e del 40% all'avv. Bongiorno;
- applicando i valori minimi dei parametri forensi, i compensi da corrispondere risultano i seguenti:

- all'avv. **Santo Gnoni**: € 1.215,00 per la fase di studio, € 775,00 per la fase introduttiva e € 972,00 (pari al 60% del totale) per la fase istruttoria, per un importo complessivo di **€ 2.962,00**;
- all'avv. **Cristina Bongiorno**: € 648,00 (pari al 40% del totale) per la fase istruttoria e € 2.025,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di **€ 2.673,00**;

Ritenuto, in conclusione, di autorizzare la liquidazione dei richiesti compensi professionali come da normativa vigente e di seguito specificato:

- all'avv. Santo Gnoni € 13.560,95 (di cui € 2.962,00 al netto della quota di oneri previdenziali a carico del Comune);
- all'avv. Annalisa Corradini € 7.473,55;
- all'avv. Cristina Bongiorno € 2.673,00 (al netto della quota di oneri previdenziali a carico del Comune);

Richiamato l'art. 8, comma 2, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale il quale dispone che i compensi professionali vengono liquidati *“dall'Avvocato Dirigente se afferenti agli altri avvocati”*;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- di liquidare le richieste di pagamento di cui in premessa, per le prestazioni professionali eseguite, come segue:
 - all'avv. **Santo Gnoni** € 10.598,95 in riferimento al giudizio n.806/15 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia, definito con sentenza n.754/2020, ed € 2.962,00 in riferimento al giudizio n.6287/16 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia, definito con sentenza n. 573/2020, per un importo complessivo di **€ 13.560,95** (di cui € 2.962,00 al netto della quota di oneri previdenziali a carico del Comune);
 - all'avv. **Annalisa Corradini** € **7.473,55** in riferimento al giudizio n.806/15 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia, definito con sentenza n.754/2020;
 - all'avv. **Cristina Bongiorno** € **2.673,00** (al netto della quota di oneri previdenziali a carico del Comune) in riferimento al giudizio n.6287/16 R.G. del Tribunale di Reggio Emilia, definito con sentenza n. 573/2020;
- di fare salva ogni modifica o integrazione laddove richiesta da norme o atti istruttori sopravvenuti;

- trasmettere copia del presente provvedimento – con relativi allegati – al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione / U.O.C. Contabilità del Personale per gli adempimenti di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim
dott. Stefano Gandellini

GANDELLINI ST
2021.05.18 17:30:44

CN=GANDELLINI STEFANO
C=IT
2.5.4.4=GANDELLINI
2.5.4.5=TINIT-GNDSENF71E

RSA/2048 bits

